

Emendamenti di Barbara Spinelli che sono stati inglobati interamente o solo in parte nei cosiddetti “emendamenti di compromesso”.

Gli “emendamenti di compromesso” sono maxi-emendamenti che inglobano emendamenti presentati da eurodeputati di diversi gruppi politici e che, in seguito a negoziati del relatore per il Parlamento con gli “shadow rapporteurs” sono ripresi in un unico testo che incorpora le diverse proposte presentate.

Emendamento 118
Martina Anderson, Barbara Spinelli
Emendamento riportato
interamente
nell'
emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 –
punto 2
quater (nuovo)
 Direttiva 2013/32/UE
 Articolo 46 – paragrafo 6 –
 lettera a

Si riferisce all'articolo 46- paragrafo 6- lettera a della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Precisamente, l'articolo 46 enuncia il diritto al ricorso effettivo e stabilisce in quali circostanze gli Stati membri devono concedere al richiedente asilo il diritto al ricorso effettivo. L'articolo 31 Paragrafo 8 sancisce che gli stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se : (b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della direttiva; (h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza un valido motivo non si è presentato alle autorità non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso.

Testo della Commissione

(a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31,

Emendamento

(2 quater) L'articolo 46, paragrafo 6, , lettera a, è modificato nel modo seguente:

(a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31,

paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, **lettera h**);

paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, **lettere b) e h**);

COMPROMISE 12 (Former **Compromise J**)

Covers: AM 117 (ALDE), **AM 118 (GUE)** (consistent with AM 53/GUE, 54/ALDE & 56/Greens)

Article 4.1.2a (new)

Directive 2013/32/EU - Article 46 - paragraph 6 - point a

(2a) Article 46, paragraph 6 (a) is replaced by the following:

“(a) considering an application to be manifestly unfounded in accordance with Article 32(2) or unfounded after examination in accordance with Article 31(8), except for cases where these decisions are based on the circumstances referred to in Article 31(8) **(b) and (h)**.”

Emendamenti 46 e 53 Parzialmente ripresi nell'emendamento di compromesso

Emendamento 46

Martina Anderson, Barbara Spinelli

Disposizioni della direttiva 2013/32/UE relative all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro. L'emendamento di compromesso approvato ha inglobato marginalmente le due proposte di emendamenti presentate da Barbara Spinelli. In particolare è stato ripreso il riferimento alle salvaguardie procedurali previste dalla direttiva 2013/32/UE, diritto al ricorso e accesso ai servizi, insieme alla protezione dei richiedenti provenienti da gruppi minoritari e al diritto di restare nel territorio europeo in attesa dell'esito della richiesta di protezione internazionale presentata allo stato membro competente,

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il principio del paese d'origine sicuro dovrebbe applicarsi solo a seguito di un esame individuale della domanda di asilo e a condizione che il richiedente sia ascoltato nel contesto di un adeguato colloquio personale, abbia diritto all'assistenza legale e alla traduzione, abbia pieno accesso all'insieme delle risorse e dei servizi offerti dalla procedura di asilo applicabile e venga rispettato il suo diritto di ricorso.

Emendamento 53
Martina Anderson, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le disposizioni della direttiva 2013/32/UE relative all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro dovrebbero applicarsi nei confronti dei paesi terzi che figurano nell'elenco

(5) Le disposizioni della direttiva 2013/32/UE relative all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro dovrebbero applicarsi nei confronti dei paesi terzi che figurano nell'elenco

comune dell'UE istituito dal presente regolamento. ***Ne deriva in particolare che l'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi d'origine sicuri non costituisce una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e pertanto non elimina la necessità di esaminare adeguatamente le singole*** domande di protezione internazionale. ***È anche opportuno ricordare che,*** quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

comune dell'UE istituito dal presente regolamento. ***Il presente regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi d'origine sicuri non costituisce una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di un paese terzo e non assolve in nessun caso gli Stati membri dai loro obblighi di procedere a un esame individuale delle*** domande di protezione internazionale, ***conformemente alle salvaguardie procedurali previste dalla direttiva 2013/32/UE, nel corso del quale i richiedenti saranno in grado di accedere all'intera gamma di servizi e risorse disponibili per tutti nella procedura di asilo, ivi inclusi tra l'altro l'assistenza legale, la traduzione, un alloggio sicuro e il diritto di ricorso.***

Tutte le domande dovrebbero essere esaminate sulla base della situazione del richiedente nel paese terzo e, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi – fondati sul genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la nazionalità, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale o l'opinione politica – per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. Va altresì prestata debita attenzione ai richiedenti provenienti da gruppi minoritari qualora l'onere della prova possa violarne la dignità o porli in una situazione di accresciuto rischio, e occorre far sì che tutti i richiedenti abbiano diritto a un ricorso effettivo in caso di decisione negativa nonché a rimanere legalmente sul territorio in attesa dell'esito di tale ricorso. Inoltre, le procedure di rimpatrio dei richiedenti che non rispondono ai criteri non devono violare il principio di non respingimento.

COMPROMISE 9 (Former **Compromises I and L**)

Article 4.1.1

Directive 2013/32/EU - Article 36 – paragraph 1

Covers: AM 105 (ALDE), AM 106 (GUE), AM 107 (ALDE) (consistent with AM 54/ALDE, 53/GUE, 55/SD, 56/Greens)

1. A third country designated as a safe country of origin in accordance with this Directive by national law or that is on the EU common list of safe countries of origin established by Regulation (EU) No XXXX/2015 of the European Parliament and of the Council* [this Regulation] may, after an individual examination of the application, ***including a personal interview and legal assistance in accordance with Article 14 and Article 22***, be considered as a safe country of origin for a particular applicant only if:

- (a) he or she has the nationality of that country; or
- (b) he or she is a stateless person and was formerly habitually resident in that country; and he or she has not submitted any serious grounds for considering the country not to be a safe country of origin in his or her particular circumstances and in terms of his or her qualification as a beneficiary of international protection in accordance with Directive 2011/95/EU.

Member States shall not apply the safe country of origin concept in case of applicants belonging to a minority or group of persons that remains at risk in light of the situation in the country of origin concerned, based on the sources of information listed in Article 2(2) of Regulation (EU) No XXXX/2015.

Recital 5

Covers: AM 4 (Rapporteur), AM 46 (GUE), AM 53 (GUE), AM 54 (ALDE), AM 55 (S&D), AM 56 (Greens)

(5) The provisions of Directive 2013/32/EU related to the application of the safe country of origin concept should be applicable in relation to third countries that are on the EU common list established by this Regulation. This means, in particular, that the circumstance that a third country is on the EU common list of safe countries of origin cannot establish an absolute guarantee of safety for nationals of that country and does not dispense therefore with the need to conduct an appropriate individual examination of the application for international protection in accordance with the procedural safeguards laid down in Directive 2013/32/EU, including in particular the opportunity of a personal interview, receiving legal assistance and representation and access to an effective remedy. In addition, it should be recalled that, where an applicant shows that there are serious reasons to

consider the country not to be safe in his or her particular circumstances, the designation of the country as safe can no longer be considered relevant for him or her. Member States should not apply the safe country of origin concept in case of applicants belonging to a minority or group of persons that remains at risk in light of the situation in the country of origin concerned, based on the sources of information listed in Article 2(2). In line with Article 46 of Directive 2013/32/EU, Member States must guarantee all applicants the right to an effective remedy before a court or tribunal if their request for international protection is refused. They must also be granted the right to remain in the territory until the time limit to exercise their right to an effective remedy has expired, and, if they have exercised that right within the time limit, pending the outcome of the appeal.

Emendamento 49
Martina Anderson, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Osservanza del principio di non respingimento

Emendamento

(4 ter) Il concetto di paese d'origine sicuro dovrebbe essere applicato soltanto nel contesto della piena osservanza del principio di non respingimento. È opportuno che i richiedenti asilo abbiano pieno accesso alla procedura d'asilo ordinaria e, in caso di esito negativo, continuino a beneficiare del diritto di ricorso indipendentemente dalla loro nazionalità, avvalendosi nel contempo di tutta la gamma di servizi e risorse a disposizione di ogni richiedente asilo.

COMPROMISE 19 (Former **Compromise N**)

Recital 18

covers: AM 74 Greens, AM 49 GUE

(18) ***This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognized by the Charter, including the right to asylum and protection against refoulement as provided for in Articles 18 and 19 of the Charter.***